

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio	- Presidente -
Dott. SEGRETO Antonio	- Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni	- Consigliere -
Dott. ARMANO Uliana	- Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaella	- rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

(Omissis...)

FATTO

B.G. e T.P. hanno convenuto davanti al Tribunale di Roma P.L., promotore finanziario, e le SIIVI Consultinvest Investimenti s.p.a. e Altinia s.p.a., chiedendo la risoluzione dei contratti di mandato a suo tempo conclusi tramite il P. con le due società, l'una successivamente all'altra, ed il risarcimento dei danni per l'importo di L. 549.757.918, oltre interessi e spese.

A fondamento della domanda hanno dedotto che:

- a) dal 1991 al 1993 avevano effettuato, sempre tramite il P., vari investimenti mobiliari presso la s.p.a. Indosuez, oltre che un'assicurazione sulla vita della T. con la s.p.a. L'Abeille per L. 150 milioni;
- b) il 29.9.1993 hanno chiesto la liquidazione anticipata dell'assicurazione, venendo a riscuotere la somma comprensiva dei frutti maturati di L. 159.600.000, somma che il 19.10.1993 hanno destinato a Consultinvest, versandola al P. perchè la trasmettesse alla società, con assegno a questo intestato, unitamente alle somme già investite presso Indosuez;
- c) hanno ricevuto dalla società due prospetti di rendiconto, dall'ultimo dei quali risultava un attivo in loro favore di L. 373.332.925, comprensivo dei frutti di gestione fino al 14.2.1994;
- d) pochi mesi dopo, avendo il P. comunicato loro di essere divenuto promotore finanziario di altra s.i.m., cioè della s.p.a.

Altinia, hanno trasferito a questa seconda società (sempre tramite il P., che operava presso la sede della società) tutti fondi già investiti presso Consultinvest;

e) dal 4 luglio 1994 al 13 settembre 1997 hanno ricevuto da Altinia dieci prospetti riassuntivi sull'andamento della gestione del loro investimento, l'ultimo dei quali evidenziava un patrimonio complessivo a loro credito di L. 549.757.918;

f) formulata richiesta di disinvestimento, Altinia ha comunicato che - pur essendo stato il P. suo promotore finanziario fino all'agosto 1997 - nessun investimento risultava essere stato effettuato a loro nome.

Hanno conseguentemente proposto domanda di risarcimento dei danni contro lo stesso e contro le due società, ritenute solidalmente responsabili ai sensi della L. 2 gennaio 1991, n. 1, art. 5.

Tutti i convenuti hanno resistito alle domande.

Consultinvest ha negato di avere mai avuto notizia degli investimenti descritti dagli attori, che non risultano iscritti nel suo registro clienti, ed ha eccepito che il P. è divenuto suo promotore in data successiva a quella risultante dall'apparente contratto di investimento. Ha comunque chiesto ed ottenuto di chiamare in giudizio le tre compagnie coassicuratrici della sua attività, Lloyd's of London, QBE International Insurance Ltd. e CNA International Insurance Company Ltd., per esserne garantita (d'ora in avanti, gli Assicuratori).

Altinia ha negato anch'essa di avere ricevuto alcuna somma da investire.

Si sono costituiti resistendo alle domande anche il P. e gli Assicuratori chiamati in causa.

Esperita CTU per il calcolo degli interessi maturati sulle somme versate dagli attori, il Tribunale ha dichiarato risolti i contratti di investimento finanziario stipulati con ognuna delle due società; ha condannato il P., in solido con le stesse, a pagare la somma di L. 396.753.612, oltre interessi legali e spese di causa, ed ha condannato gli Assicuratori a tenere indenne Consultinvest di quanto da essa dovuto agli attori.

Ha rigettato le domande di manleva proposte contro il P. da Consultinvest e dai suoi assicuratori.

Il Tribunale ha ritenuto che i rapporti di gestione patrimoniale con le due società fossero dimostrati dai prospetti riassuntivi degli investimenti effettuati, inviati ai clienti, la cui sottoscrizione non è stata disconosciuta, ed ha imputato alle due Sim la responsabilità per l'illecito comportamento del P., ai sensi della L. n. 1 del 1991, art. 5, comma 4 e del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 31, quali peculiari articolazioni dei principi generali di cui agli art. 1228 e 2049 cod. civ..

Proposti separati appelli dalle SIM e dalle compagnie assicuratrici, a cui hanno resistito gli appellati, proponendo anche appello incidentale, le cause sono state riunite e, con sentenza 10 febbraio - 21 dicembre 2006 n. 5699 la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna del P.. Ha invece respinto le

domande proposte contro le due società di intermediazione mobiliare e contro i loro assicuratori, ponendo a carico dei danneggiati le spese processuali dell'intero giudizio.

Il B. e la T. propongono cinque motivi di ricorso per cassazione.

Resistono con controricorso la s.p.a. Banca Generali, subentrata ad Altinia; il P., che propone due motivi di ricorso incidentale; Consultinvest, che propone tre motivi di ricorso incidentale condizionato; gli Assicuratori, che propongono un motivo di ricorso incidentale condizionato.

I ricorrenti principali hanno replicato con controricorso ai ricorsi incidentali.

Gli attori, Consultinvest e le compagnie assicuratrici hanno depositato memoria.

DIRITTO

1.- Deve essere preliminarmente disposta la riunione di tutti i ricorsi (art. 335 cod. proc. civ.).

2.- Deve essere altresì esaminata in via preliminare l'eccezione dei ricorrenti di inammissibilità del controricorso della s.p.a. Banca Generali perchè a loro avviso tardivamente depositato il 7 novembre 2007, cioè nel quarantunesimo giorno dopo la notificazione del ricorso principale ad Altinia, avvenuta il 27 settembre 2007.

2.1.- L'eccezione non è fondata.

A norma dell'art. 370 cod. proc. civ., il controricorso deve essere notificato al ricorrente entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso e l'art. 369 cod. proc. civ., comma 1, dispone che il ricorso deve essere depositato in cancelleria nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.

Nella specie l'ultima notificazione agli intimati non è quella effettuata ad Altinia il 27 settembre 2007, ma quella a Consultinvest, oltre che agli Assicuratori, entrambe eseguite il 28 settembre 2007. Da quest'ultima data debbono essere conteggiati i venti giorni utili per il deposito, che venivano a scadere il 18 ottobre successivo; con la conseguenza che il controricorso è stato tempestivamente notificato entro il termine dei venti giorni successivi, che veniva a scadere il 7 novembre 2007.

Si può pertanto procedere all'esame dei motivi di ricorso proposti dalle parti.

1.- RICORSO PRINCIPALE 3.- La Corte di appello ha premesso che Consultinvest non ha disconosciuto i prospetti riassuntivi degli investimenti, provenienti dal suo Ufficio Gestionale, prodotti dagli attori a riprova dell'investimento effettuato, e che i documenti debbono ritenersi compilati dalle persone che li hanno sottoscritti, apparentemente inserite nella struttura organizzativa della società.

Ha tuttavia ritenuto non provati i successivi investimenti di fondi effettuati dai ricorrenti presso Consultinvest e poi presso Altinia, poichè il contratto di gestione di quote di fondi comuni italiani per L.

159.600.000 è stato sottoscritto il 22.10.1993, cioè prima che il P. divenisse promotore finanziario della società (il 9.11.1993); che è da presumere sia stato approntato un falso mandato per la sottoscrizione del piano di accumulo finanziario, allo scopo di nascondere la distrazione da parte del P. del denaro ricevuto, distrazione agevolata dalla circostanza che l'assegno tramite il quale è stato effettuato il versamento è stato intestato dal B. non alla Sim, ma al P. personalmente; che da numerose ulteriori, risultanze istruttorie deve desumersi che la somma destinata dagli attori alla società non sia mai pervenuta a destinazione; donde il sospetto che i prospetti informativi siano stati confezionati dallo stesso P., per consolidare nei suoi clienti il convincimento del buon fine delle operazioni di investimento, che erano in realtà insussistenti. Tanto è vero che la Consob ha disposto la radiazione del P. dall'albo dei promotori finanziari a seguito di operazioni simili a quelle in oggetto.

Ne ha dedotto che, non essendosi instaurato alcun rapporto contrattuale fra Consultinvest e i coniugi B., nè fra Altinia e gli stessi, non è configurabile alcuna responsabilità contrattuale delle società convenute.

Quanto poi ad Altinia, ha rilevato che le date riportate nell'ultimo prospetto riassuntivo di Consultinvest e nel primo di Altinia solo apparentemente consentono di dedurre che vi sia stato un trasferimento di fondi, poichè alla data del 14.2.1994 il P. non era più inserito da diversi giorni nella struttura amministrativa di Consultinvest; quindi non avrebbe potuto disporre il passaggio di somme da questa ad Altinia (tanto più in mancanza di autorizzazione scritta dei clienti).

La Corte di appello ha altresì escluso che sia prospettabile a carico delle Sim una responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. e della L. 2 gennaio 1991, n. 1, art. 5, poichè la responsabilità solidale della Sim per gli illeciti del promotore presuppone che questi sia stato inserito - come dipendente o come collaboratore nell'organigramma della società; che questa si sia avvalsa del suo operato e che da tale collaborazione abbia tratto beneficio.

Ha rilevato che, nel caso in esame, tutti i versamenti di denaro dai B. al P. sono avvenuti prima che questi divenisse promotore-mandatario senza rappresentanza di Consultinvest e che da quel momento in poi nessun'altro pagamento è intervenuto, per la cui restituzione gli investitori potessero fare affidamento sulle società di intermediazione.

A maggior ragione ciò vale quanto all'asserito trasferimento dei fondi ad Altinia, considerato che i coniugi B. non hanno effettuato alcun versamento di denaro, dopo quello dell'ottobre 1993, anteriore all'inizio del rapporto fra P. e Consultinvest.

Ha soggiunto che il comportamento dei danneggiati è stato caratterizzato da tale leggerezza e mancanza di precauzioni da escludere l'esistenza dell'elemento soggettivo di incolpevolezza, che deve caratterizzare il fenomeno dell'apparenza del diritto meritevole di tutela.

4. - Con il primo motivo i coniugi B. - T. denunciano violazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ., art. 214 cod. proc. civ., e segg., artt. 2702 e 2719 cod. civ., ed omissa, insufficiente o contraddittoria motivazione, sul rilievo che la sentenza impugnata ha negato efficacia probatoria ai prospetti riassuntivi degli

investimenti, ritenendoli non provenienti dalle Sim convenute, sebbene i documenti non siano stati disconosciuti dalle società stesse, neppure dopo che in appello essi hanno prodotto in originale i prospetti, prima prodotti solo in fotocopia.

I documenti attestano la sussistenza presso le società, ed in particolare presso Consultinvest, dei fondi da essi versati, con l'indicazione dell'importo capitale e degli utili prodotti, sicchè la Corte di appello non avrebbe potuto disattenderne l'efficacia probatoria; ed è incorsa in motivazione contraddittoria là dove ha dichiarato che i versamenti non sono mai stati effettuati.

4.1.- Deve essere preliminarmente rigettata, in relazione a questo ed a tutti i motivi, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per inosservanza dell'art. 366 bis cod. proc. civ., circa le corrette modalità di formulazione dei quesiti.

I quesiti, pur se formulati in termini non ottimali, consentono di individuare in termini sufficientemente chiari le questioni giuridiche sottoposte all'esame della Corte di cassazione.

4.2.- Quanto al merito, il primo motivo è fondato.

La Corte di appello è effettivamente incorsa in violazione di legge ed in motivazione contraddittoria, nella parte in cui - dopo avere accertato che i prospetti riassuntivi prodotti in giudizio dagli attori non sono stati disconosciuti, quindi debbono ritenersi provenienti dalle società che risultano averli sottoscritti - ha poi sostanzialmente disatteso l'efficacia probatoria dei documenti medesimi, affermando trattarsi (probabilmente) di prospetti creati ad arte dal P. per far figurare come avvenute operazioni di investimento in realtà inesistenti.

La Corte ha così disatteso il principio per cui i documenti non disconosciuti certificano con l'efficacia della prova legale la provenienza delle dichiarazioni ivi contenute dal soggetto che li ha sottoscritti (art. 2702 cod. civ.).

I documenti attestano che prima Consultinvest, poi Altinia, hanno dichiarato ai ricorrenti che in quelle particolari date si trovavano presso di loro investimenti di un dato tipo e di un determinato importo capitale, i quali avevano maturato determinati frutti ed interessi, specificamente indicati.

Tale prova non poteva disattesa sulla base di accertamenti di segno contrario, tratti dalla disamina - pur ampia e meticolosa - del complessivo materiale probatorio acquisito al giudizio.

Vero è che, come rilevano le resistenti, il mancato disconoscimento non dimostra necessariamente la veridicità delle dichiarazioni contenute nel documento, ma solo ne attesta la provenienza da colui che lo ha sottoscritto.

Ma ciò vale a condizione che il contenuto del documento non presenti di per sè i requisiti della confessione stragiudiziale (artt. 2730 e 2735 cod. civ.), la quale producendo gli stessi effetti della confessione giudiziale -

forma piena prova contro i dichiaranti del fatto attestato nel documento la cui provenienza non venga disconosciuta (art. 2733 cod. civ., comma 2).

La Corte di appello avrebbe dovuto motivare sul punto; accertare se potesse essere negata ai prospetti riassuntivi efficacia confessoria e comunque comporre la palese contraddizione fra la sua premessa, secondo cui il mancato disconoscimento attesta la provenienza dalle Sim dei prospetti riassuntivi, e l'opposta conclusione a cui è pervenuta, secondo cui i documenti medesimi provenivano invece dal P., che non ha mai versato a Consultinvest e ad Altinia le somme affidategli dai coniugi B. che le due società hanno dichiarato essere giacenti presso di loro.

Si ricorda che l'efficacia probatoria del documento legalmente riconosciuto (per mancanza di disconoscimento) può essere disattesa solo tramite la proposizione di querela di falso (art. 214 c.p.c., e segg., art. 221 cod. proc. civ., e segg.; cfr. anche, sul tema, Cass. civ. Sez. 3, 30 aprile 2005 n. 9024): querela proponibile in qualunque stato e grado del giudizio, con le modalità e nelle forme di cui al 2 e al 3 comma dell'art. 221 cod. proc. civ..

Nella specie non è stata assunta dagli interessati alcuna iniziativa del genere, sicchè la Corte di merito ha nella sostanza accertato incidentalmente e d'ufficio la falsità dei prospetti riassuntivi, al di fuori delle rigorose procedure di legge.

4.3.- La sentenza impugnata deve essere cassata, nel capo in oggetto, come anche nei capi investiti dal terzo e dal quarto motivo di ricorso, con i quali ha escluso la stessa esistenza dei contratti di investimento e la conseguente responsabilità delle Sim.

La questione dovrà essere riesaminata dopo avere risolto correttamente e con adeguata motivazione il problema dell'autenticità o meno dei prospetti riassuntivi.

5.- Il secondo motivo, che denuncia violazione degli artt. 2702, 2710 e 2735 cod. civ., art. 116 cod. proc. civ., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, per avere la Corte di appello ritenuto rilevanti e probanti contro i ricorrenti le risultanze dell'elenco clienti e dell'estratto obbligatorio dei movimenti di denaro delle società convenute, che costituiscono valido elemento di prova solo nei rapporti fra imprenditori, risulta assorbito ed è comunque manifestamente infondato, poichè la Corte di appello non ha fondato la sua decisione sulle risultanze dei registri, ma su di una serie di altri indici probatori, in relazione ai quali dette risultanze costituivano mero elemento aggiuntivo, che ben poteva concorrere a giustificare una presunzione conforme a quanto deciso, senza per questo comportare l'indebita estensione dell'efficacia probatoria che la legge assegna ai suddetti documenti.

6.- Il quinto motivo denuncia, infine, violazione dell'art. 2049 cod. civ. e L. 2 gennaio 1991, n. 1, art. 5, comma 4, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, per non avere la Corte di appello ravvisato la responsabilità delle Sim in base al rapporto di preposizione ed al principio generale per cui esse sono tenute a rispondere degli illeciti dei promotori di cui si avvalgono: principi applicabili anche in mancanza di un valido rapporto contrattuale.

6.1.- Le censure sono fondate.

Anche ammesso che la Corte di appello potesse disattendere l'efficacia probatoria dei prospetti riassuntivi al fine di dimostrare che alcun rapporto di investimento era mai intercorso fra le parti, ciò non sarebbe sufficiente ad escludere la responsabilità delle società convenute per l'affidamento riposto dagli investitori sul fatto che il loro denaro fosse stato effettivamente riversato alle società, affidamento creato dall'effettiva sussistenza del rapporto di preposizione fra Consultinvest e P. prima, e fra Altinia e P. poi.

In virtù di tali rapporti il P. aveva libero accesso alle sedi delle società preponenti; era indicato come promotore sui biglietti da visita e poteva legittimamente spendere tale sua qualità nei rapporti con la clientela, avvalendosi al fine di indurre gli investitori ad affidargli, o lasciargli in custodia, i loro denari per effettuare operazioni con le società mandanti.

La Corte di appello ha escluso la rilevanza del rapporto di preposizione nei confronti di B. e T. sul rilievo che, non essendo stati effettivamente conclusi i contratti di investimento con le società, queste ultime non avevano possibilità di esercitare il controllo sull'operato del promotore.

Ha così trascurato di considerare che le responsabilità inerenti al rapporto di preposizione non sono necessariamente legate alla conclusione del contratto di investimento e non sono solo responsabilità contrattuali, ma sono configurabili anche a titolo extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. e della L. n. 1 del 1991, art. 5.

A norma dell'art. 2049, la società di intermediazione è responsabile degli illeciti commessi dal promotore finanziario anche a titolo oggettivo, cioè indipendentemente da comportamenti negligenti o colposi suoi propri, in relazione ai danni che l'investitore possa avere subito per avere fatto affidamento sull'esistenza del rapporto di preposizione.

Ciò in considerazione dei rischi inerenti all'esercizio di attività finanziarie e delle gravi perdite a cui gli eventuali illeciti degli addetti possono esporre la clientela: rischi che la società di intermediazione è in grado di gestire, e danni contro i quali ha la possibilità di premunirsi (anche tramite l'assicurazione), in termini più efficaci, più razionali e meno costosi, che non il singolo investitore.

Trattasi dei noti principi da tempo elaborati dalla dottrina in tema di responsabilità per rischio di impresa, che nell'ambito delle attività finanziarie trovano particolari ragioni per essere riaffermati, e che in questo campo la giurisprudenza di legittimità ha effettivamente ribadito con rigore (cfr., proprio con riferimento ad un caso di indebita appropriazione del denaro dei clienti da parte del promotore finanziario, Cass. civ. Sez. 1, 24 luglio 2009 n. 17393: "Sussiste la responsabilità indiretta della banca nei confronti dei terzi per il comportamento illecito del promotore finanziario allorchè, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e dal carattere di continuità dell'incarico, l'attività del promotore sia stata agevolata o resa possibile dal suo inserimento nell'attività d'impresa (dalla sua presenza nella sede, dall'utilizzo della modulistica di pertinenza, dalla spendita del nome, ecc.), e sia stata realizzata nell'ambito e coerentemente alle finalità in vista delle quali l'incarico è stato conferito, in maniera tale da far apparire

al terzo in buona fede che l'attività posta in essere per la consumazione dell'illecito rientrasse nell'ambito dell'incarico affidato dalla mandante". Vedi anche, fra le tante, Cass. civ. Sez. 1, 22 ottobre 2010 n. 21729; Cass. civ. Sez. 3, 25 gennaio 2011 n. 1741, che ha ravvisato la responsabilità in un caso in cui il promotore aveva provocato il danno svolgendo attività in conflitto di interessi con la società mandante, cioè vendendo i prodotti di altra società, per il solo fatto che l'illecito è stato compiuto nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze affidate al promotore. Per un caso analogo, con riferimento alla L. n. 1 del 1991, art. 5, Cass. civ. Sez. 3, 19 luglio 2002 n. 10580) .

La n. 1 del 1991, art. 5, comma 4, ha rafforzato ed esteso la responsabilità di cui all'art. 2049 cod. civ., includendovi espressamente i casi in cui i danni arrecati alla clientela dai promotori finanziari, nell'esercizio delle incombenze loro affidate, siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

La norma esclude, nella sostanza, che il comportamento doloso del preposto interrompa il nesso causale fra l'esercizio delle incombenze ed il danno (come ha ritenuto, nella sostanza, la sentenza impugnata e come potrebbe talvolta avvenire nelle fattispecie regolate dall'art. 2049 cod. civ.), anche quando tale comportamento costituisca reato e rivesta quindi particolare gravità.

Anche in questi casi occorre accertare, cioè, se l'esistenza del rapporto di preposizione abbia istituito quel nesso di occasionalità necessaria fra l'esercizio delle incombenze ed il verificarsi del danno, su cui si fonda la responsabilità indiretta della Sim.

Nella specie - se fosse vero quanto ha ritenuto la Corte di appello, cioè che il P. si è impadronito del denaro dei coniugi B.; che non ha mai trasmesso alle società di intermediazione le richieste di investimento e che alcun contratto è stato mai concluso fra le Sim e i ricorrenti - le Sim sarebbero anch'esse parti lese dall'illecito del preposto, tanto quanto gli investitori.

La legge tuttavia dispone che - nell'alternativa fra le due parti ugualmente incolpevoli (la Sim e il cliente) - il danno debba farsi gravare sulla prima, anziché sul privato investitore, trattandosi del soggetto che è meglio in grado, come si è detto, di prevenire e di gestire e i relativi rischi.

La sentenza impugnata ha disatteso questi principi, senza accertare se gli investitori abbiano avuto concrete ragioni per fare affidamento sullo status e sull'affidabilità delle società mandanti; se cioè il P. abbia svolto prima presso Consultinvest, poi presso Altinia, le funzioni di promotore finanziario, con accesso alle sedi ed ai documenti delle società; se ivi abbia ricevuto i clienti, stipulando con essi i contratti intestati alle società mandanti; se i ricorrenti si siano indotti a trasferire presso le società i loro investimenti in stretta relazione con l'incarico di promotore, conseguito dal P., ed ogni altra circostanza rilevante allo scopo.

6.2.- Il fatto che i versamenti di denaro dai B. al P. siano avvenuti prima che questi divenisse promotore finanziario di Consultinvest - a cui la Corte di merito ha attribuito particolare rilievo, nel rigettare le domande di risarcimento - non è di per sé significativo, ove si consideri che il danno subito dai ricorrenti non è ravvisabile solo nell'aver effettuato i versamenti iniziali, ma anche nel non averli disdetti e prelevati per tempo, confidando nell'incarico conseguito dal P. di promotore finanziario di accreditate società.

La convinzione sottintesa della Corte di appello è che fin dall'inizio il P. si fosse appropriato di tutti i denari dei clienti, anche con riferimento agli asseriti investimenti presso Indosuez; che quindi l'inganno sia stato perpetrato prima e indipendentemente dagli incarichi da lui successivamente conseguiti presso le società convenute.

Tuttavia - a parte il fatto che la circostanza avrebbe dovuto e dovrebbe costituire oggetto di specifico accertamento e di specifica motivazione per poter risultare scriminante - è innegabile che l'incarico conferito dalle società convenute abbia avuto l'effetto di "sponsorizzare", nella sostanza, l'affidabilità del promotore poi rivelatosi infedele, e che ciò può avere rafforzato l'affidamento in lui riposto dai clienti, impedendo loro di correre ai ripari mediante tempestive richieste di disinvestimento e di restituzione dei fondi.

Anche nell'affidare gli incarichi e nell'istituire i rapporti di collaborazione la Sim (come ogni impresa) è tenuta a particolare vigilanza, svolgendo preventivamente le opportune indagini sulla correttezza del personale che inserisce nella sua organizzazione, al fine di prevenire il rischio di danni ai clienti: compito fra l'altro più agevole e meno oneroso per chi operi quotidianamente nel settore, che non per un qualunque occasionale utente dei servizi finanziari. Erroneamente, pertanto, la Corte di appello ha escluso l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2049 cod. civ. e L. n. 1 1991, art. 5.

Anche per questo capo la sentenza impugnata deve essere annullata.

6.3.- Ciò premesso, resta ferma ovviamente la necessità di accertare la sussistenza dei presupposti in fatto della responsabilità; così come l'effettiva sussistenza ed entità dei danni e l'eventuale concorso di colpa dei danneggiati, ai quali la Corte di appello ha addebitato comportamenti di grande leggerezza ed imprudenza.

Il concorso di colpa del cliente non vale ad escludere in linea di principio la responsabilità dell'intermediario finanziario (Cass. civ. Sez. 1, 7 aprile 2006 n. 8229; Cass. civ. Sez. 3, 11 giugno 2009 n. 13529; Cass. civ. n. 17393/2009 cit. ed altre), ma viene indubbiamente in considerazione ai fini della quantificazione dei danni.

2.- RICORSO INCIDENTALE proposto da P.L..

7.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia contraddittoria motivazione quanto all'efficacia probatoria dei prospetti riassuntivi degli investimenti, anch'egli con la motivazione che i documenti non sono stati disconosciuti. Assume che non vi è dubbio alcuno che i documenti siano stati da lui redatti (Ricorso, p. 7), ma contesta la decisione per cui essi non sarebbero riferibili alle società di cui è stato promotore.

7.1.- Il motivo è in parte assorbito dall'accoglimento del primo motivo del ricorso principale (quanto all'efficacia probatoria dei documenti non disconosciuti); in parte inammissibile per mancanza di specificità.

Il ricorrente non precisa per quali ragioni i prospetti riassuntivi degli investimenti - che dichiara di avere egli stesso redatto - siano imputabili alle società: presumibilmente in forza dei poteri a lui conferiti come promotore (peraltro, con mandato senza rappresentanza); ma nulla di specifico dichiara al fine di censurare i principi giuridici enunciati dalla sentenza impugnata.

8.- Il secondo motivo, che lamenta violazione di norme di diritto non meglio specificate, è parimenti inammissibile perchè del tutto generico, in quanto non individua i principi di diritto e le norme di legge che la sentenza impugnata avrebbe violato.

Il relativo quesito ("E' legittima la decisione del giudice che, nel rapporto fra promotore e intermediario finanziario, escluda la responsabilità di quest'ultimo per i danni arrecati a terzi?"), è anch'esso inammissibile ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ., per l'estrema genericità (cfr. Cass. civ. S.U. 18 luglio 2008 n. 19811; Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19769, fra le tante, secondo cui è inammissibile il quesito di diritto che si limiti a chiedere di accertare puramente e semplicemente se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge).

3.- RICORSI INCIDENTALI CONDIZIONATI proposti da CONSULTINVEST e dagli ASSICURATORI. 9.- Debbono ora essere presi in esame i ricorsi incidentali di Consultinvest e degli Assicuratori, proposti condizionatamente all'accoglimento del ricorso principale.

9.1.- Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 2702 cod. civ., artt. 214 e 215 cod. proc. civ., Consultinvest censura il capo della sentenza impugnata che ha ritenuto non disconosciuti i prospetti riassuntivi degli investimenti che appaiono da essa provenienti.

Assume che a pag. 2 della comparsa di costituzione e di risposta in primo grado ha testualmente dichiarato di non avere "mai intrattenuto rapporti, nè direttamente, nè per il tramite di promotori finanziari, con i coniugi B. - T."; che a pag. 13 ha soggiunto - a proposito dei documenti medesimi - "...si ribadisce che essi non provengono da Consultinvest..."; che ciò equivale al disconoscimento dei documenti, considerato che non occorrono allo scopo formule sacramentali e che l'intero contenuto dei suoi atti difensivi è incompatibile con il riconoscimento dell'autenticità dei documenti medesimi.

Soggiunge che i prospetti riassuntivi recano in calce la dizione "Ufficio gestionale", accompagnata da una firma illeggibile:

dichiarazione talmente generica da rendere comunque superfluo l'esplicito disconoscimento, non potendo il segno grafico essere ricondotto ad alcun soggetto facente parte della società.

9.2.- Il motivo va esaminato congiuntamente all'unico motivo di ricorso delle compagnie assicuratrici, le quali pure denunciano violazione degli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, in relazione alla medesima questione e sulla base delle stesse argomentazioni.

9.3.- Le censure non sono fondate.

Vero è che il disconoscimento non richiede forme solenni, ma esso deve avvenire in termini tali da prospettare inequivocabilmente a colui che ha prodotto il documento la necessità di proporre domanda di verifica dell'autenticità della sottoscrizione, per potersi avvalere del documento medesimo.

La contestazione generica, frammista alle altre difese e ad una diversa versione dei fatti, non accompagnata dall'espresso disconoscimento della propria sottoscrizione e dall'inequivocabile dichiarazione di voler negare ogni efficacia probatoria al documento, è da ritenere inidonea allo scopo.

L'art. 214 cod. proc. civ., dispone che la parte è tenuta a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione, e la consolidata giurisprudenza di questa Corte ha affermato, con riguardo al caso in cui la parte sia una persona giuridica, che "Il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perchè sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verifica, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente" (Cass. civ. Sez. 1, 16 febbraio 2010 n. 3620).

Le dichiarazioni riportate dalle ricorrenti sono ben lontane dal conformarsi a tali requisiti.

Irrilevante è l'asserita illeggibilità delle firme volta che non se ne contesti specificamente l'autenticità (cfr. anche Cass. civ. Sez. 5, 30 ottobre 2001 n. 13481).

Consultinvest avrebbe dovuto dichiarare espressamente di non conoscere la sottoscrizione apposta ai documenti e di non riconoscerla come propria di alcuno dei suoi rappresentanti, amministratori o addetti; di non avere al proprio interno alcun "Ufficio gestionale", ecc., si da mettere in mora gli attori in termini inequivocabili, quanto alla necessità di proporre istanza di verifica.

10.- Con il secondo motivo Consultinvest denuncia omessa motivazione sull'eccezione sollevata fin dal giudizio di primo grado circa la sua carenza di legittimazione passiva, per il fatto che il contratto di investimento finanziario oggetto di causa rientra nell'attività di gestione di patrimoni di cui alla L. n. 1 del 1991, art. 1, comma 1, lett. c), attività che era esercitata da altra società, cioè da Consultinvest Investimenti Gestioni Patrimoniali s.p.a., mentre la sua attività riguardava esclusivamente la sollecitazione del pubblico risparmio, di cui alla lett. f) del citato art. 1.

Con il terzo motivo denuncia contraddittorietà della motivazione nel capo in cui la Corte di appello - dopo avere affermato che gli attori hanno manifestato evidente leggerezza e mancanza di precauzione nel condurre i loro rapporti con il P. - ha ciò nonostante affrontato il problema della responsabilità di essa sim.

11.- I due motivi sono inammissibili, trattandosi di questioni che la Corte di appello non ha preso in esame e non ha deciso, ritenendole assorbite dal rigetto nel merito delle domande attrici.

12.- In conclusione, debbono essere accolti il primo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale, restando assorbito il secondo.

Il ricorso incidentale di P. è inammissibile.

I ricorsi incidentali condizionati di Consultinvest e delle compagnie assicuratrici debbono essere rigettati.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, affinché decida la controversia uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati e con completa e adeguata motivazione.

13.- La Corte di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi.

Accoglie il primo, il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il secondo motivo. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da P.L..

Rigetta i ricorsi incidentali condizionati proposti da Consultinvest e dalle compagnie assicuratrici. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2012